



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 76/18
Lussemburgo, 31 maggio 2018

Sentenza nella causa C-647/16
Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais

Quando una persona si rechi in uno Stato membro dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro, il primo non può decidere di trasferirla verso il secondo prima che quest'ultimo abbia dato il suo accordo alla richiesta di ripresa in carico

Dopo aver fatto domanda di protezione internazionale in Germania, il sig. Adil Hassan, cittadino iracheno, si è recato in Francia, dove è stato fermato. Le autorità francesi hanno allora chiesto alle autorità tedesche di riprendere in carico il sig. Hassan decidendo al contempo, lo stesso giorno, di trasferire quest'ultimo verso la Germania. Le autorità francesi hanno considerato, infatti, in applicazione del regolamento Dublino III ¹, che fosse la Germania lo Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale del sig. Hassan, giacché era in tale paese che quest'ultimo aveva presentato tale domanda. Il sig. Hassan ha impugnato dinanzi ai giudici francesi la decisione che disponeva il suo trasferimento verso la Germania. Egli fa valere, in particolare, che tale decisione disattende il regolamento Dublino III perché è stata adottata e a lui notificata prima che lo Stato membro richiesto (la Germania) rispondesse esplicitamente o implicitamente alla richiesta di ripresa in carico delle autorità francesi.

Investito della causa, il tribunale amministrativo francese di Lille domanda alla Corte di giustizia se, nel contesto sopra descritto, le autorità francesi potessero adottare una decisione di trasferimento nei confronti del sig. Hassan e notificargliela prima che la Germania avesse accettato esplicitamente o implicitamente tale ripresa in carico.

Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che dal testo, dalla genesi e dall'obiettivo del regolamento Dublino III emerge con chiarezza che una decisione di trasferimento può essere adottata e notificata all'interessato solo dopo che lo Stato membro richiesto abbia, implicitamente o esplicitamente, accettato di riprendere in carico tale persona.

In particolare, la Corte rileva che una persona come il sig. Hassan potrebbe essere costretta, prim'ancora che lo Stato membro richiesto abbia risposto alla richiesta di ripresa in carico, a proporre un ricorso contro la decisione di trasferimento ancorché un tale ricorso possa intervenire solo nel caso in cui lo Stato membro richiesto abbia risposto favorevolmente alla richiesta di ripresa in carico. Peraltro, la portata del diritto a un ricorso effettivo dell'interessato potrebbe uscirne ridotta, dato che la decisione di trasferimento sarebbe fondata solo sugli elementi di prova e le circostanze indiziarie raccolti dallo Stato membro richiedente (nella fattispecie, la Francia). Infine, ammettere che l'adozione e la notifica di una decisione di trasferimento possano intervenire prima della risposta dello Stato membro richiesto significherebbe, negli Stati membri che non prevedono la sospensione di una tale decisione prima della risposta dello Stato membro richiesto, esporre la persona interessata al rischio di un trasferimento verso detto Stato membro prim'ancora che quest'ultimo vi abbia in linea di principio acconsentito.

¹ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575